SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1152)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SASSONE, DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI, BERTI, POLLIDORO, TALASSI GIORGI, VITALE Giuseppe, MARSELLI, MARTINO, BELLINZONA, MILANI Armelino, MIRAGLIA, SESTITO, GUERRINI e GATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1980

Trasferimento al Demanio regionale e autorizzazione di spesa per il completamento e la manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1977, n. 984, affronta e risolve il problema dei canali demaniali con l'articolo 12, il cui testo viene qui integralmente riportato:

« Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonchè quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle Regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, quando assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per l'esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonchè le opere primarie di adduzione e riparto delle acque ad uso irriguo, riconosciute, d'intesa con le Regioni, di interesse nazionale, vengono eseguite a totale carico dello Stato, applicandosi le norme relative alle opere pubbliche statali per quanto attiene all'istruttoria dei progetti ed alle modalità di esecuzione delle opere ».

Il trasferimento completo dei canali demaniali dallo Stato alle Regioni non è ancora avvenuto, per una diversa interpretazione della citata legge n. 984 da parte dei Ministeri e dell'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Col presente disegno di legge si prevede che le Regioni possano stipulare apposite convenzioni con associazioni o consorzi di utenti.

In merito, la « Decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 », comunicata alla Presidenza del Senato il 28 giugno 1979, ha affermato, a pagina 139 (vol. II):

« Nella materia demaniale va segnalato come la legge 27 dicembre 1977, n. 984, disponendo, tra l'altro, il trasferimento alle Regioni dei canali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze non rechi alcuna disciplina circa la definizione dei rapporti giuridici inerenti al complesso dei beni trasferiti, per cui sorge la necessità di emanare con sollecitudine una normativa che stabilisca modalità e tempi di attuazione della citata norma, assicurando nel frattempo idonei interventi per la conservazione di questo importante patrimonio pubblico ».

Le Associazioni degli utenti ovest-Sesia ed est-Sesia hanno costituito, con atto pubblico in data 27 ottobre 1978, la « Coutenza canali Cavour » con lo scopo principale di gestire e mantenere le derivazioni e i tronchi dei canali demaniali « Canali Cavour » finora tenuti in diretta amministrazione dal Ministero delle finanze, provvedendo altresì a tutti gli altri compiti prima assolti dalla amministrazione « Canali Cavour », compreso il servizio delle utenze minori.

È previsto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la regione Piemonte e la regione Lombardia nominino ciascuno un proprio delegato a far parte del consiglio di amministrazione dell'assemblea degli utenti; in quest'ultima le utenze minori irrigue e le utenze non irrigue hanno facoltà di nominare quattro loro rappresentanti.

Sarebbe opportuno che le convenzioni delle Regioni con le nuove gestioni prevedano che ogni consiglio comunale nomini un rappresentante nelle amministrazioni dei distretti e frazioni dell'Associazione d'irrigazione dell'agro all'ovest del Sesia di Vercelli e all'est del Sesia di Novara e nei consorzi irrigui che saranno costituiti nelle altre Regioni.

Ai fini della spesa necessaria, perchè i consorzi di bonifica, consegnatari di detti canali, possano provvedere alla prosecuzione degli interventi relativi al loro completamento ed alla loro manutenzione straordinaria, occorre precisare che le spese preventivate per l'attuazione dei programmi della legge « quadrifoglio » non tenevano conto dei fabbisogni occorrenti per gli interventi sui canali demaniali di irrigazione.

È noto che la norma riguardante i suddetti canali è stata inserita con apposito emendamento in sede parlamentare, senza apportarvi la necessaria conseguente integrazione finanziaria.

In sede, poi, di elaborazione dei piani di riparto degli interventi di competenza nazionale e regionale, le Regioni hanno evidenziato tale particolare situazione ed hanno escluso di poter far rientrare negli stanziamenti previsti dalla legge per le opere irrigue le spese relative al completamento e alla manutenzione straordinaria dei canali demaniali, per i quali hanno chiesto stanziamenti aggiuntivi.

Hanno infatti osservato che il problema dei canali demaniali assume tali rilevanti proporzioni da comportare scelte programmatiche che vanificherebbero le soluzioni di priorità soprattutto in riferimento alle opere pubbliche, cui sono stati ora equiparati i canali demaniali.

Nei piani di riparto si è tenuto conto del problema solo per ragioni di principio, men-

tre per quanto riguarda la spesa sono stati inclusi nei programmi interventi di scarsa entità.

Appare quindi evidente, ove si vogliano realizzare gli interventi di cui è questione, tenendo conto delle necessarie intese con le Regioni, che non vi è altra soluzione che quella di disporre adeguati stanziamenti finalizzati, stimati per la sola regione Piemonte in lire 30 miliardi nel periodo 1980-1987, corrispondenti a lire 3.750 milioni all'anno.

A tale scopo risponde il disegno di legge in argomento, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1980 e di lire 7 miliardi in ciascuno degli anni dal 1981 al 1987.

Questi nuovi investimenti si aggiungono a quelli già stanziati per il potenziamento dell'irrigazione, nel contesto di una politica di programmazione in agricoltura da concretizzare nei piani regionali comprensoriali e zonali che porti ad un aumento della produzione e del reddito delle aziende coltivatrici e ad una maggiore occupazione per i lavoratori dipendenti, contribuendo a far uscire il Paese dalla crisi, con maggiore soddisfacimento del fabbisogno alimentare interno, riducendo l'importazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le gestioni provvisorie dei canali demaniali di irrigazione trasferiti al demanio regionale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, hanno termine il 31 dicembre 1980. Entro tale data l'amministrazione dello Stato deve provvedere alla consegna formale dei canali di irrigazione alle Regioni interessate.

Con la consegna formale sono trasferite alle Regioni tutte le titolarità, competenze, accessori e concessioni della precedente amministrazione dello Stato, ivi compresa la titolarità di ogni rapporto esistente tra l'amministrazione stessa ed enti, consorzi, persone giuridiche e fisiche, pubbliche e private, e relative entrate e diritti di qualunque natura.

Sono soppressi i capitoli nn. 4293 e 7908 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alle Regioni interessate.